







PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E - Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 5.1





CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE

Risultati, competenze e comportamenti organizzativi nella valutazione di performance della dirigenza: evoluzione dal DLgs 150/2009 alla L 124/2015

Pietro Bevilacqua

Webinar 27.11.2015













Valutazione e competenze

- Il dirigente pubblico, nel proprio cammino dalle competenze tecnico/tematiche a quelle manageriali, si confronta sempre di più con la gestione del cambiamento, con la capacità di agire per priorità e di operare nell'incertezza;
- su queste competenze, oltre che sui risultati concreti, si misurerà il valore della prestazione della dirigenza pubblica della riforma.





I principi nella norma e nelle prassi

La finalità DLgs 150/2009 - 1 a)

Art. 3 c. 1. La **misurazione** e la **valutazione** della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi

... alla

crescita delle competenze professionali

attraverso

la valorizzazione del merito

e

l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti

dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati ... e delle risorse impiegate ...





Nella Riforma Madia

 Enfasi sulla performance organizzativa, anche ai fini della valutazione della performance individuale;

• Enfasi su:

- Standard interni (definiti o frutto di analisi di serie storiche
- Standard esterni frutto di benchmark, di comparazioni strutturate, di raffronti da banche dati esistenti





I principi nella norma e nelle prassi

a) La finalità DLgs 150/2009 – 2

Art. 3 c. 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a

misurare, valutare e premiare

la performance individuale e quella organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.





Centralità dell'azione dirigenziale

Ambiti qualificanti la performance dirigenziale:

G. A. O.

- Gestire il cambiamento
- Agire per priorità
- Operare nell'incertezza





La centralità della valutazione nella Legge 124/2015

L'art.11 prevede criteri per la valutazione dirigenziale ed in particolare:

- <u>In caso di conferimento di incarichi dirigenziali</u>. La lett. g) precisa quanto segue "rilevanza delle **attitudini** e delle **competenze** del singolo dirigente, dei **precedenti incarichi** e *della relativa valutazione*, delle specifiche **competenze organizzative possedute**, nonché delle **esperienze di direzione** eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire";
- <u>In merito alla durata degli incarichi dirigenziali</u>. La lett. h) precisa che la durata degli incarichi sia di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico con facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una *valutazione positiva*; definizione di **presupposti oggettivi per la revoca**, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;
- <u>Dirigenti privi di incarico</u>. La lett. i) delega il Governo nella formulazione della disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a **valutazione negativa**;
- <u>Valutazione dei risultati</u>. La lett. l) prevede il **rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi** dirigenziali e per la costruzione del **percorso di carriera** in funzione degli esiti della valutazione.





NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE

L'art.17 "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" prevede al comma 1 lett. h)

 il trasferimento all'ARAN di funzioni di supporto tecnico, alle amministrazioni rappresentate, nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa.





Semplificazione delle norme in tema di valutazione

L'art. 17 lett. r) prevede::

- una **semplificazione** delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
- **sviluppo di sistemi distinti** per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
- **potenziamento dei processi di valutazione indipendente** del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a **standard di riferimento e confronti**;
- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
- coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
- previsione di **forme di semplificazione specifiche** per i diversi settori della pubblica amministrazione.





Criteri di possibile evoluzione della misurazione/valutazione della performance

- 1. Ridurre oneri a carico delle amministrazioni pubbliche;
- **2. Integrare** sempre meglio cicli performance/programmazione eco-fin;
- 3. Rafforzare il ricorso a **indicatori** nei processi di misura/valutazione;
- 4. Garantire accessibilità e **comparabilità tra sistemi di valutazione**;
- 5. Introdurre valutazione pluriennale e sistemi valutativi progressivamente omogenei nei medesimi settori;
- 6. Considerare il **dato dimensionale e tipologico** dell'amministrazione differenziando i requisiti del ciclo della performance;
- 7. Migliorare il raccordo tra performance, controlli interni e PTPC/trasparenza;
- 8. Rafforzare l'indipendenza della valutazione della performance

(Rif. Schema DPR di cui art. 19 c. 10 DL 90/2014 conv. L 114/2014, CdM 25/09/2015)





I principi nella norma e nelle prassi

b) Gli strumenti DLgs 150/2009 - 3

Art. 9 c. 2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza,
 - alle competenze dimostrate,
 - ai comportamenti professionali e organizzativi.





Con le nuove regole occorrerà

Cambiare passo

Individuare le **criticità dell'approccio precedente** per capire **DOVE** e **COME** agire. Ad esempio:

- Non si valutava;
- Si valutava ma in modo indifferenziato;
- Si distribuiva il premio a tutti pur sapendo bene l'esistenza di performance qualitativamente molto diverse;
- Pur valutando non si davano indicazioni di miglioramento;
- Il premio era quantitativamente irrilevante o inesistente;
- La valutazione veniva vissuta dal valutatore con fastidio e percezione di inutilità/tempo perso, ...;
- La valutazione veniva vissuta dal valutato con paura o come indebita ingerenza, ...;
- **—** ...





Cambiare passo implica

Informare, formare, dare segnali

- Informare (informare, articolando un vero e proprio piano della comunicazione, oltre al livello sindacalmente dovuto, tutti i soggetti coinvolti: amministratori, dirigenti, personale)
- Formare (formare i valutatori interni e coordinarne l'azione)
- Dare segnali (sia di processo sia di risultato)





Cambiare passo significa

- Rinnovare l'attenzione al processo di valutazione e alle sue regole (ex ante, in itinere ed ex post)
- Generare da subito risultati tangibili (anche piccoli ma concreti e visibili)
- Curare con attenzione "l'esempio" direzionale (agire su noi stessi per rafforzare la credibilità del processo valutativo)
- Far capire a tutti i soggetti coinvolti che la valutazione
 è un'opportunità e non una minaccia





Il valutatore interno

Individuare e seguire una linea valutativa a livello Ente, definita di concerto tra vertice politico - amministrativo e tecnostruttura, cui i valutatori si conformino:

- 1. Individuare gli aspetti critici dell'organizzazione;
- Selezionare quegli aspetti critici su cui la valutazione può intervenire;
- Trasformarli in obiettivi concreti del processo valutativo, monitorarli e perseguirli
- 4. Definire il **grado di selettività** della valutazione e la conseguente graduazione della premialità

